

CIRCOLARE 75 DEL 17 DICEMBRE 2018

DECRETO FISCALE COLLEGATO

CONVERSIONE IL LEGGE

*Rif. normativi DL 23.10.2018 n. 119  
e di prassi:*

*In sintesi*

*Il 13/12/2018, l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto fiscale n. 119/2018 collegato alla Manovra, che nei giorni scorsi aveva incassato il via libera del Senato. Ricordiamo le principali disposizioni in materia fiscale in una prima sintesi del provvedimento, che nelle prossime ore approderà in Gazzetta Ufficiale.*

*Numerose le novità in ambito tributario: dalla "pace fiscale" alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti, alle nuove norme sulla fatturazione elettronica e in materia di detrazione Iva. Rispetto al testo originario, approvato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, scompare la dichiarazione integrativa speciale di cui all'art. 9 del decreto, mentre nella "pace fiscale" entra la possibilità di definire le violazioni di natura formale.*

## **INTERPELLO sui NUOVI INVESTIMENTI (ART. 01)**

In sede di conversione è stata introdotta una norma che riduce da 30 a 20 milioni l'ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l'istanza di interpello prevista dall'art. 2 del "decreto internazionalizzazione" (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). La regola si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

### **Disciplina dell'interpello**

La norma richiamata ha introdotto la possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia, di presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. La norma precisa inoltre quanto segue:

1. gli investimenti devono essere di importo pari ad almeno 30 milioni di euro ed avere ricadute occupazionali "significative in relazione all'attività in cui avviene"

l'investimento”;

2. l'Amministrazione fiscale è tenuta a fornire una risposta entro 120 giorni, prorogabili di altri 90 giorni nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni (il secondo termine decorre dalla data di acquisizione di dette informazioni);
3. tale risposta dev'essere scritta e motivata, e vincola il Fisco finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa;
4. si applica comunque il principio del silenzio-assenso.

### **La “ROTTAMAZIONE-TER”**

La definizione sarà ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

#### **DOMANDA**

Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando i seguenti modelli (ai quali va allegato un documento di identità):

- DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- DA-2018-D, per la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

### **Effetti della domanda**

La presentazione della dichiarazione di adesione determina:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- la sospensione - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute - degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del

D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all'atto del pagamento - da parte della P.A. e delle società pubbliche - di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).

## **Durc**

Anche ai fini della "rottamazione-ter", in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente.

Lo prevede una disposizione introdotta in sede di conversione.

Il Durc non è quindi subordinato all'avvenuto pagamento dell'importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

## PROCEDURA

Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

PAGAMENTO Importi dovuti e non dovuti

## **OBBLIGO di VERSAMENTO con la DEFINIZIONE**

Capitale SI

Interessi iscritti a ruolo SI

Aggio SI

Diritti di notifica della cartella di pagamento SI

Spese esecutive eventualmente maturate SI

Sanzioni incluse nei carichi NO

Interessi di mora NO

“Sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale NO

## **Rate**

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La scelta per il versamento rateale dovrà essere manifestata dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

## **“Lieve ritardo”**

In caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi: lo prevede una norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge.

## **Interessi per i versamenti rateali**

Si applicheranno - a decorrere dal 1° agosto 2019 - nella misura del 2 per cento annuo.

Non si applica l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

## **Compensazione**

È ammessa la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A..

## **Procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione**

Saranno estinte con il versamento della prima o unica rata.

## MODALITÀ di PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore in dichiarazione;
- mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione; presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano l'art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, e il D.M. 24 settembre 2014.

## ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla definizione agevolata in commento gli importi relativi a:

- recuperi di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Ue 13 luglio 2015, n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

## MULTE STRADALI

La sanatoria si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.

## RAPPORTO con le PRECEDENTI "ROTTAMAZIONI"

I debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2018 e che entro il 7 dicembre 2018 effettuano il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione - in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 - potranno usufruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Tale versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2019.

È precluso l'accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2017, che dovranno

essere pagate entro il 7 dicembre 2018.

Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'art. 6, comma 13-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali somme sono dovuti - dal 1° agosto 2019 - gli interessi allo 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione invierà un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati.

Possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti "rottamazioni", per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

#### **MICRO-CARTELLE (ART. 4)**

##### AMBITO di APPLICAZIONE

La norma prevede l'annullamento automatico - alla data del 31 dicembre 2018 - dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000, calcolato alla data del 24 ottobre 2018 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

##### SOMME GIÀ VERSATE

La norma dispone inoltre quanto segue:

- le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite;
- le somme versate dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI: CARATTERISTICHE (ART. 6)**

##### AMBITO APPLICATIVO

Si deve trattare di controversie tributarie:

- nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate;
- abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
- in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

## LITI ESCLUSE

Sono escluse dalla definizione le controversie:

- relative ad atti privi di natura impositiva;
- concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA dei PVC (PROCESSI VERBALI di CONSTATAZIONE) (ART. 1)**

### CONDIZIONI

È possibile definire solo i verbali per i quali, alla data del 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

### TERMINI

Sono definibili i processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018, attraverso la presentazione - entro il 31 maggio 2019 - di una dichiarazione integrativa o della prima dichiarazione, e il versamento - entro il 31 maggio 2019 - in unica soluzione o della prima rata delle imposte autoliquidate.

### **Rateazione**

È ammesso il versamento in un numero massimo di 20 rate. In sede di conversione è stato previsto che le rate successive alla prima debbano essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Fatta eccezione per quanto disposto sopra con riferimento agli interessi legali, non devono essere versati altri interessi e sanzioni.

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO (ART. 2)**

### ATTI DEFINIBILI

La norma prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per i seguenti atti, se notificati entro il 24 ottobre 2018 (sempreché non vengano impugnati e siano ancora impugnabili alla stessa

data):

- avvisi di accertamento;
- avvisi di rettifica e di liquidazione;
- atti di recupero.

### **Disciplina**

In materia è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 novembre 2018, n. 298724.

### IMPORTI DOVUTI

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la medesima data.

## **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE (ART. 9)**

**Nel corso dei lavori parlamentari è stata soppressa la norma che consentiva la presentazione di una dichiarazione integrativa speciale per le annualità pregresse.**

## **DEFINIZIONE delle IRREGOLARITÀ FORMALI (ART. 9)**

### AMBITO APPLICATIVO

In sede di conversione del decreto è stato riscritto l’art. 9: la norma prevede ora la

possibilità di accedere alla definizione agevolata delle violazioni di natura formale, che:

- non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi;
- sono state commesse fino al 24 ottobre 2018.

### **Disciplina attuativa**

Sarà contenuta in un apposito provvedimento.

### **VERSAMENTO**

200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

### **Rateazione**

Il versamento dovrà essere effettuato in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

### **VOLUNTARY DISCLOSURE**

Sono esclusi dalla sanatoria gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure (di cui all'art. 5- quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227).

### **ATTIVITÀ ESTERE**

La norma preclude inoltre l'accesso alla definizione agevolata per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA per SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 7)**

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO (1)**

Sono ammesse anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche che risultino iscritte al Coni alla data del 31 dicembre 2017: a tal fine occorre versare un importo pari al:

- 50 per cento delle maggiori imposte accertate (per l'Iva si veda sotto);
- 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

L'Iva è però dovuta per intero.

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI (1)

Si perfeziona con il versamento di un importo pari al:

- 40 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio del Fisco nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
- 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.

#### **NOVITÀ in MATERIA di FATTURAZIONE**

##### FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI (ART. 10)

Esclusa l'applicazione di sanzioni per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 in caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine, ma comunque nei termini relativi alla liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale): così dispone il nuovo art. 1, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Si applicano invece le sanzioni nella misura del 20 per cento se la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

In sede di conversione in legge è stato previsto che per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile tale norma si applica fino al 30 settembre 2019.

##### **Cessionario**

Se il cessionario ha detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, nei confronti del medesimo non si applicano le sanzioni qualora il documento venga emesso entro i termini della propria liquidazione periodica.

##### FATTURA ELETTRONICA - CONSERVAZIONE - SOGEI (ART. 10)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge, prevede che per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi (art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

#### FATTURA ELETTRONICA - OPERATORI SANITARI (ART. 10-BIS)

La norma - introdotta in sede di conversione in legge - prevede che per il periodo d’imposta 2019, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esonero, peraltro, è limitato alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

#### EMISSIONE delle FATTURE (ART. 11)

Dal 1° luglio 2019, le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972).

#### REGISTRAZIONE delle FATTURE EMESSE (ART. 12)

Tutte le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972).

È peraltro confermata la deroga contenuta nell’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972.

#### NUMERAZIONE PROGRESSIVA delle FATTURE (ART. 13)

Viene abrogata (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972).

#### DETRAZIONE IVA (ART. 14)

Il diritto alla detrazione può essere esercitato per tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100).

La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo.

#### INVIO dei CORRISPETTIVI (ART. 17)

Viene introdotto l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Viene quindi superato l'attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

A tal fine gli operatori dovranno dotarsi di strumenti hardware e software (i cosiddetti Registratori Telematici - RT).

### **Decorrenza**

Tale obbligo entrerà in vigore:

- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.

“LOTTERIA dei CORRISPETTIVI” (ART. 18)

Partirà dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda che l'iniziativa è prevista dall'art. 1, commi da 537 a 544, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

### **REVERSE CHARGE “FACOLTATIVO” (ART. 2, COMMA 2-BIS)**

PROROGA Disposta la proroga al 30 giugno 2022 dell'applicazione del reverse charge “facoltativo”.

La norma, in particolare, modifica l'art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, il quale attualmente dispone che l'inversione contabile “facoltativa” Iva per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 31 dicembre 2018.

Al riguardo si ricorda che:

- per le operazioni di cui all'art. 199 della Direttiva 2006/112/CE, l'applicazione dell'inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un'autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato Iva di cui all'art. 398 della medesima Direttiva;
- il successivo art. 199-bis della Direttiva 2006/112/CE ha individuato ulteriori fattispecie rispetto alle quali gli Stati membri possono decidere di applicare il

meccanismo del reverse charge (previa comunicazione al Comitato Iva);

- l'art. 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del decreto Iva, indica le categorie di beni e servizi per le quali l'Italia ha inteso far uso della deroga. Si tratta delle seguenti attività:
  1. cessioni di telefoni cellulari, esclusi componenti e accessori;
  2. cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (sono peraltro esclusi i computer e i loro accessori);
  3. cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  4. trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili;
  5. trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  6. cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.